



Agenzia provinciale per i pagamenti

Direzione e affari generali

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'APPAG

FEASR - FEAGA

Versione 1.0

VERSIONE	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
1.0		

REVISIONE N.	N. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	DATA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE

SOMMARIO

BASE GIURIDICA.....	5
Normativa comunitaria	5
Normativa nazionale	6
Normativa provinciale	8
Circolari AGEA	8
PREMESSA	10
IL SISTEMA CONTABILE	11
ESERCIZIO FINANZIARIO	11
I FLUSSI FINANZIARI	11
Feaga	11
Feasr	12
Anticipazioni di cassa (FEASR e FEAGA)	13
IL BILANCIO	14
LE ENTRATE	16
I FLUSSI DI DATI CON IL CASSIERE	17
Ordinativi informatici – incassi e pagamenti	17
Modifica o annullamento dell'Ordinativo Informatico emesso e non ancora sottoscritto	18
Annullamento dell'Ordinativo Informatico già sottoscritto	18
Modalità di archiviazione dell'Ordinativo Informatico	18
Controllo del conto di cassa	18
PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE.....	19
AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	19
L'ESECUZIONE PAGAMENTI	20
Le garanzie fideiussorie	21
La procedura di recupero delle garanzie fideiussorie	22
L'albo dei Beneficiari	22
LA CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	24
GLI ELABORATI E LE RENDICONTAZIONI.....	25
FONDO FEAGA.....	25
Informazione settimanale (art. 9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014)	25
Informazione mensile (Tabella N-1) (art. 10, paragrafo 1, lettera a) Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014))	25
Informazione mensile (Tabella 104) (art. 4, paragrafo 1, lettera b) Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014)	25
FONDO FEASR	26
Dichiarazioni di spesa	26
Previsione del fabbisogno finanziario	27
LIQUIDAZIONE ANNUALE DEI CONTI.....	28
REGISTRO DEI DEBITORI.....	28

BASE GIURIDICA

Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm. e ii..

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 e ss.mm. e ii..

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm. e ii..

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e ss.mm. e ii..

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014 , il recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 del 3 ottobre 2014 e successivi regolamenti comunitari che definiscono la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.

Regolamento (CE/Euratom) n. 2988 del Consiglio del 18 dicembre 1995 “Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità” e ss.mm. e ii..

Regolamento delegato (UE) n. 1971 della Commissione del 8 luglio 2015 che reca disposizioni specifiche sulle segnalazioni di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1975 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento delegato (UE) n. 1975 della Commissione del 8 luglio 2015 che reca disposizioni specifiche sulle segnalazioni di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.

Linee Diretrici della Commissione Europea – Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ss.mm. e ii., a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” che prevede, tra l’altro, che “le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore”.

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori” e ss.mm. e ii..

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori” e ss.mm. e ii..

Decreto 11 dicembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Decreto 10 ottobre 2008, n. 3860, del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'APPAG quale organismo pagatore per la Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle spese del FEASR e del FEAGA.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) ed e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm. e ii..

Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. e ii. concernente "Modifiche al sistema penale".

Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e ss.mm. e ii. concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ss.mm. e ii..

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e ss.mm. e ii..

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm. e ii..

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii..

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 modificato con Decreto legislativo n. 153 del 13 ottobre 2014 in materia di procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010 "Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005".

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n 1922 del 20/03/2015 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Normativa provinciale

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e ss.mm. e ii..

Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss.mm. e ii..

Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e ss.mm. e ii..

Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm. e ii..

Legge Provinciale 19 novembre 1979, n. 10 “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali” e ss.mm. e ii..

Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg – “Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. e ii. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)”.

Delibera della Giunta provinciale n. 3193 del 30 dicembre 2010 avente per oggetto “Modificazione delle competenze dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e conseguente approvazione dell'atto organizzativo. Ridefinizione della declaratoria delle strutture della medesima nonché del Dipartimento Agricoltura e alimentazione e delle strutture di secondo e terzo livello in esso incardinate”.

Circolari AGEA

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2005.210 di data 20 aprile 2005 (fascicolo aziendale).

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2007.1082 di data 24 dicembre 2007 “Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU. 2010.332 di data 03 marzo 2008 “Regolamento (CE) n. 796/2004 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 “Seguito della Circolare prot. ACIU.2012.191 dell'8 maggio 2012 - ulteriori integrazioni alla Circolare AGEA prot. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 - Titoli di conduzione”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2014.529 del 22 agosto 2014 “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.306.2015 del 2 luglio 2015 “Riforma Pac - Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013: regime dei piccoli agricoltori”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU 2015.305 del 2 luglio 2015 relativa a modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC - DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di coltivazione - e relativa integrazione con Circolare AGEA n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC 2014 - 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva”.

Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.462 del 15 luglio 2015 “Anticipazione di Tesoreria – art. 5 comma 6 del Decreto legislativo n.165/1999 e ss.mm”.

PREMESSA

La procedura interna di contabilità svolge la funzione di registrazione dei fatti contabili e quella di raccordo delle operazioni attinenti alle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

Si tratta, dunque, di uno strumento a gestione condivisa il cui utilizzo avviene secondo specifiche transazioni informatiche e procedure amministrative le cui responsabilità sono univoche e distribuite tra i diversi livelli.

Alla gestione delle operazioni sovrintendono i responsabili delle singole unità organizzative che assicurano mediante il proprio visto, anche elettronico, l'avvenuta esecuzione dei processi loro affidati.

Le operazioni avvengono di norma con l'ausilio di un sistema informatico, che prevede tutte le funzionalità di consultazione, gestione e stampa necessarie. Le funzioni sono attribuite alle singole unità responsabili dei processi, mediante un meccanismo di accesso basato sull'uso di codici identificativi personali. Oltre a ciò, ove necessario o opportuno, il sistema tiene traccia dei codici utilizzati per le singole operazioni.

L'applicativo informatico che presiede a tutte le attività di natura contabile è il Sistema Operativo Contabile (di seguito SOC) che permette la gestione delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

IL SISTEMA CONTABILE

La gestione contabile oggetto del presente Regolamento è nettamente distinta e separata da quella inerente il funzionamento di APPAG, adotta un sistema di gestione contabile finanziaria che rileva esclusivamente movimenti di cassa riservati all'imputazione delle spese e delle entrate di cui al FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1306/2013) ed al FEASR – Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1306/2013).

Detta contabilità, come previsto dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR.

La gestione registra i movimenti finanziari relativi alle entrate ed alle spese delle diverse tipologie di aiuto finanziate dal fondo e connessi interventi di cofinanziamento nazionale e provinciale. Nel caso del FEASR, nell'ambito di detta contabilità è consentita inoltre, mediante l'attivazione di specifici partitari, la gestione degli Aiuti di stato aggiuntivi, con riferimento alle medesime misure previste nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento.

Per tale gestione APPAG si avvale di un proprio Cassiere, che opera su un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario agricolo, nel rispetto della vigente normativa comunitaria (art. 39 del Regolamento (UE) n. 1306/2013), ha una durata annuale con inizio il 16 ottobre e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.

I FLUSSI FINANZIARI

Feaga

I fondi necessari all'erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla Politica Agricola Comune imputabili al FEAGA, sono trasferiti dall'Unione Europea e dallo Stato ad APPAG per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione dell'Organismo di Coordinamento, in seguito alle dichiarazioni di spesa mensili dei pagamenti effettuati, predisposte dall'Unità di Contabilizzazione (art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014).

Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa, tramite l'Organismo di Coordinamento,

le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni di APPAG (art. 17, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013).

Per esigenze di pagamento ed in assenza di giacenza sulla contabilità speciale, APPAG procede ad una richiesta di fondi all'Organismo di Coordinamento. Se quest'ultimo, a sua volta, non ha disponibilità, l'Organismo di Coordinamento effettua detta richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere un'anticipazione di cassa.

L'anticipazione è autorizzata entro sessanta giorni dalla richiesta (D.Lgs. 165/99 art. 5 comma 6).

Feasr

La Commissione Europea mette a disposizione degli Stati Membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese del FEASR attraverso le modalità previste agli articoli da 34 a 38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Dopo l'adozione del P.S.R., la Commissione versa allo Stato Membro un importo a titolo di prefinanziamento per il programma interessato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Commissione effettua pagamenti intermedi allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli Organismi Pagatori. Tali pagamenti vengono effettuati sulla base delle dichiarazioni di spesa inviate trimestralmente ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

La Commissione effettua il pagamento intermedio entro 45 giorni a decorrere dalla registrazione della dichiarazione di spesa, secondo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Commissione effettua il pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio e la corrispondente decisione di liquidazione, entro 6 mesi dalla data in cui ha ritenuto ammissibili le informazioni ed i documenti suddetti.

I fondi necessari all'erogazione degli aiuti, destinati a finanziare il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (di seguito P.S.R.), sono trasferiti dall'Unione Europea e dallo Stato ad APPAG per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione dell'Organismo di Coordinamento, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di data 11 dicembre 2007.

Il citato decreto prevede che APPAG predisponga mensilmente le previsioni di spesa relative allo stesso periodo e le trasmetta all'Organismo di coordinamento.

I trasferimenti dell'Unione Europea sono accreditati sul fondo di rotazione ex lege n. 183/87 con l'indicazione del P.S.R. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione dell'Organismo di Coordinamento, provvede a riversare tale quota, unitamente alla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, sulla contabilità speciale presso il Cassiere di APPAG.

I fondi provinciali necessari all'erogazione degli aiuti, destinati a cofinanziare il P.S.R., sono trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento ad APPAG su presentazione di fabbisogni di cassa.

La quota di cofinanziamento della Provincia Autonoma di Trento sarà accreditata sul conto di cassa di APPAG a seguito della richiesta formulata dall'Agenzia stessa.

Anticipazioni di cassa (FEASR e FEAGA)

Per esigenze di pagamento ed in assenza di giacenza sulla contabilità speciale, APPAG procede ad una richiesta di fondi all'Organismo di Coordinamento. Se quest'ultimo, a sua volta, non ha disponibilità, effettua detta richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere un'anticipazione di cassa.

L'anticipazione è autorizzata entro sessanta giorni dalla richiesta (D. Lgs. 165/99 art. 5, comma 6).

La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis della L.P. 4/2003, ad anticipare ad APPAG l'intero finanziamento (anche la quota dell'Unione Europea e dello Stato) al fine di sostenere le spese per il finanziamento delle iniziative ricomprese nel P.S.R., sia al fine di sostenere le spese per il finanziamento dei pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla Politica Agricola Comune imputabili al FEAGA.

Con delibera della Giunta provinciale n. 2778 del 24 ottobre 2008, integrata con delibera della Giunta provinciale n. 2728 del 14 dicembre 2011, sono state definite le modalità per la concessione e l'erogazione dell'anticipazione, nonché per la restituzione delle risorse anticipate dalla Provincia autonoma di Trento all'Agenzia provinciale per i pagamenti ai sensi della normativa sopra citata.

IL BILANCIO

Il bilancio dell'APPAG è un bilancio di cassa costituito da entrate e spese; ai capitoli non vengono, quindi, assegnate disponibilità finanziarie.

Il bilancio di APPAG è un bilancio di cassa che registra:

- a) movimenti finanziari riferiti alle somme provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato per il fondo FEAGA, nonché movimenti finanziari riferiti alle somme provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Provincia, anche con riferimento agli Aiuti di stato aggiuntivi, previsti nell'ambito del P.S.R per il fondo FEASR
- b) movimenti finanziari riferiti alle altre entrate collegate agli aiuti erogati (rimborsi, fidejussioni, recuperi ecc.);
- c) movimenti finanziari relativi all'erogazione degli aiuti.

Per la gestione della liquidità disponibile sono istituiti i conti partitari in numero almeno pari alle fonti di finanziamento.

I movimenti finanziari di cui al punto a) sono gestiti con semplice registrazione al conto partitario pertinente della quietanza del Cassiere.

La quietanza del Cassiere, numerata e datata, viene registrata in SOC attribuendo l'incasso al conto partitario pertinente.

I movimenti vengono quindi considerati come semplici versamenti di fondi e contribuiscono a creare la disponibilità dei conti partitari.

I movimenti finanziari di cui ai punti b) e c) sono gestiti mediante registrazione in capitoli ripartiti per voce erogante del bilancio comunitario per il FEAGA, mentre sono gestiti mediante registrazione in capitoli ripartiti per Misura/Focus area e Operazione per il fondo FEASR.

Le erogazioni degli aiuti diminuiscono la disponibilità del conto partitario pertinente, mentre le entrate collegate agli aiuti aumentano la disponibilità del conto partitario. La quietanza relativa all'entrata è registrata nel SOC con l'attribuzione del numero del capitolo pertinente.

Il capitolo è l'unità elementare di gestione del bilancio. Le registrazioni sul capitolo riguardano movimenti di entrata e di spesa.

I capitoli relativi ai conti partitari concernenti i finanziamenti dell'Unione Europea sono collegati alla nomenclatura comunitaria mediante la voce erogante; ogni volta che l'Unione Europea invia aggiornamenti della nomenclatura dei capitoli di bilancio, l'Unità di Contabilizzazione, se si tratta di voci eroganti che riguardano aiuti di competenza di APPAG, provvede all'allineamento dei capitoli del bilancio di APPAG alla nomenclatura dell'Unione Europea modificando la voce erogante.

Ad un capitolo dell'Unione Europea possono corrispondere più capitoli di APPAG.

Ogni capitolo fa riferimento ad un solo conto partitario.

Ai capitoli non è assegnato alcun stanziamento e quindi non è attivata la funzione di previsione.

Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento motivato di storno tra capitoli e tra conti partitari è predisposto dall'Unità di Esecuzione Pagamenti e comunicato all'Unità di Contabilizzazione ai fini della regolarizzazione contabile.

LE ENTRATE

Le ENTRATE del fondo FEAGA e del fondo FEASR sono costituite da:

- a) assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di quota comunitaria;
- b) assegnazioni a carico dello Stato, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di quota nazionale;
- c) assegnazioni a carico della Provincia Autonoma di Trento, e di altre amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi a titolo di cofinanziamento o per il finanziamento di Aiuti di stato aggiuntivi (per il solo fondo FEASR);
- d) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
- e) entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, da escussioni di fidejussioni, sanzioni, interessi ecc..

L'Unità di Contabilizzazione acquisisce dal Cassiere i movimenti di entrata che costituiscono quietanza e quindi documento idoneo alla registrazione contabile degli accrediti.

Le entrate di cui ai punti a), b), c) e d) sono contabilizzate direttamente sui rispettivi conti partitari.

Nel caso di errata indicazione della causale o dell'ente erogatore da parte del Cassiere sulla quietanza si provvede:

- allo storno dell'operazione contabile sul conto partitario;
- a contabilizzare l'entrata sul conto partitario corretto.

Le entrate di cui al punto e) sono contabilizzate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Possono essere distinte in:

- 1) recuperi di somme indebitamente percepite;
- 2) entrate per interessi, sanzioni;
- 3) escussione di fidejussioni;
- 4) reintroiti di pagamenti non andati a buon fine.

Nei casi 1), 2) e 3) gli incassi vengono effettuati su capitoli specifici e sono collegati ad un debito iscritto nel Registro dei debitori che viene aggiornato contabilmente.

Nel caso 4) si tratta di pagamenti non andati a buon fine, generalmente per incongruenze emerse nelle modalità di pagamento o nei dati anagrafici. Tali entrate, ai fini della rendicontazione, devono essere contabilizzate sugli stessi capitoli sui quali era stato imputato il pagamento originario e riaccreditate al FEAGA o FEASR per quanto di competenza. L'Unità di Contabilizzazione provvede alla regolarizzazione dei movimenti provvisori, effettuati dal Cassiere, mediante emissione dei titoli di incasso. Successivamente trasmette all'Unità di Esecuzione Pagamenti l'elenco degli incassi con l'indicazione del relativo mandato originario non evaso, unitamente alla motivazione del mancato pagamento, al fine della corretta riemissione dei pagamenti.

Allo scopo di consentire una più attenta identificazione dei recuperi, sono istituiti due capitoli indistinti, con movimenti di accredito (importi negativi) ed addebito (importi positivi), sui quali fare affluire le somme per le quali non è ancora stata effettuata la definitiva imputazione, al fine di allocare successivamente le stesse sui giusti capitoli di

pertinenza. Entrambi i capitoli sono collegati al partitario dell'Unione Europea.

Al termine dell'esercizio le risultanze di accredito ed addebito debbono coincidere.

Tutte le entrate devono essere contabilizzate nel corso dell'esercizio. Se al 15 ottobre le risultanze di detti capitoli non coincidono perché ancora non sono state identificate tutte le entrate indistinte, l'Unità di Contabilizzazione procede quanto prima ad allocare le stesse adottando ogni utile iniziativa per assicurare la corretta imputazione di tutte le entrate afferenti un determinato esercizio finanziario, al fine di garantire le necessità di rendicontazione ad AGEA coordinamento.

Per quanto riguarda il FEASR APPAG, secondo la vigente normativa comunitaria, predispone le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l'anno in corso, nonché una stima, aggiornata, delle domande di finanziamento per l'anno successivo. Tali previsioni vengono inviate all'Organismo di Coordinamento per via elettronica, insieme alle dichiarazioni di spesa, entro il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno (articolo 21 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014).

I FLUSSI DI DATI CON IL CASSIERE

Ordinativi informatici – incassi e pagamenti

L'ordinativo di pagamento - così come l'ordinativo di incasso - è inviato al Cassiere tramite procedura informatica con firma digitale ed è monobeneficiario, ovvero ad un pagamento corrisponde un beneficiario, numerato progressivamente nell'esercizio.

L'Ordinativo Informatico è un'evidenza elettronica, dotata di validità amministrativa e contabile, che garantisce, grazie all'applicazione della firma digitale, anche l'identificazione del sottoscrittore e l'integrità del documento.

L'incasso informatico è prima vistato dall'operatore e poi sottoscritto con firma digitale dal Responsabile dell'Unità di Contabilizzazione o di un suo sostituto designato nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative. In caso di particolari urgenze, la firma è apposta anche in assenza del visto dell'operatore.

Il pagamento informatico è prima vistato dall'operatore e poi sottoscritto con firma digitale dal Responsabile dell'Unità di Esecuzione Pagamenti o di un suo sostituto designato nel rispetto delle "procedure di pagamento" previste dall'Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014. In caso di particolari urgenze, la firma è apposta anche in assenza del visto dell'operatore.

A seguito della sottoscrizione con firma digitale, gli Ordinativi Informatici sono immediatamente ed automaticamente trasmessi e messi a disposizione del Cassiere.

Nel caso di problemi tecnici che possano impedire l'interscambio per via telematica dei dati relativi a pagamenti, APPAG può chiedere al Cassiere di effettuare gli stessi provvedendo successivamente all'emissione dei pagamenti informatici a

copertura. Tale ultima modalità può essere messa in atto anche nei casi di particolare urgenza, determinati dalla necessità di rispettare le scadenze di pagamento disposte dalla normativa comunitaria e nazionale.

Modifica o annullamento dell'Ordinativo Informatico emesso e non ancora sottoscritto

L'Ordinativo Informatico, in seguito alla sua emissione e prima della sua sottoscrizione può essere annullato o modificato. In quest'ultimo caso, solo con riferimento all'eventuale riscontro di coordinate bancarie errate, previa predisposizione e sottoscrizione di apposito verbale, da allegare al fascicolo di pagamento.

Al Cassiere è data comunicazione dell'annullamento con un documento informatico sottoscritto dai soggetti individuati precedentemente.

Annullamento dell'Ordinativo Informatico già sottoscritto

Il pagamento informatico già sottoscritto con firma digitale ma non ancora pagato può essere annullato previo nullaosta del Cassiere e con la restituzione di un'evidenza informatica affermativa ad APPAG.

Nel caso in cui il pagamento sia già stato eseguito, l'evidenza informatica del Cassiere riporta il diniego all'annullamento del pagamento stesso.

L'annullamento del pagamento/incasso informatico è un documento informatico sottoscritto con la firma digitale dai soggetti individuati precedentemente. In tal caso l'operazione di annullo del pagamento deve riportare tutti gli elementi identificativi del pagamento stesso.

Modalità di archiviazione dell'Ordinativo Informatico

L'Ordinativo Informatico costituisce informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie.

Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli Ordinativi Informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, in base a quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. e ii..

Gli Ordinativi Informatici sono conservati per non meno di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

Controllo del conto di cassa

L'Unità di Contabilizzazione verifica la corrispondenza tra i flussi inviati al Cassiere e la registrazione delle operazioni sul conto di cassa.

L'Unità di Esecuzione Pagamenti verifica gli oneri derivanti dalla gestione della convenzione di tesoreria volta a gestire il bilancio di cassa.

PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE E CONTABILIZZAZIONE

A norma del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, la gestione delle spese relative al FEAGA ed al FEASR si articola nelle fasi dell'autorizzazione e controllo, dell'esecuzione del pagamento e della contabilizzazione. Ad ogni fase sovrintende un'Unità completamente indipendente e dotata di una propria autonomia:

- a) **l'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi e l'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti** sovrintendono, ognuna per la parte e per le misure di propria competenza e con le modalità previste dai rispettivi manuali, alla fase di autorizzazione che si articola nel ricevimento delle domande di aiuto/pagamento, nella relativa istruttoria e nei controlli previsti, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Queste funzioni possono essere delegate in parte o completamente con appositi Accordi/Convenzioni, come previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, allegato I, punto 1., lettera C).

Le Unità Tecniche e di Autorizzazione definiscono l'esatto importo da erogare al beneficiario e predispongono la determinazione di liquidazione.

- b) **L'Unità di Esecuzione Pagamenti**, dopo i controlli previsti nonché a seguito della compilazione delle check list di competenza, trasmette al Cassiere, previa verifica della corretta imputazione della spesa, le distinte di pagamento per la loro esecuzione;
- c) **l'Unità di Contabilizzazione** effettua le registrazioni delle entrate, delle spese e delle altre operazioni contabili e produce, sulla base di tali registrazioni, le dichiarazioni periodiche previste dalle disposizioni comunitarie. Parte delle procedure contabili avverranno a seguito dei dati contenuti nel flusso telematico inviato dal Cassiere ad APPAG dopo l'esecuzione dei pagamenti.

AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

Nell'ambito dell'attività di autorizzazione APPAG, ai sensi del Punto 1., lettera C) dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, può delegare uno o più compiti, previa sottoscrizione di un accordo scritto, ad organismi esterni.

Gli Organismi Delegati che stipulano un accordo con APPAG, per effettuare alcune funzioni relative alla gestione delle domande di pagamento nell'ambito del

P.S.R., sono tenuti a rispettare le condizioni evidenziate nell'Accordo, nei Manuali delle Procedure, Controlli e Sanzioni e nel Manuale per la Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea allegati all'Accordo stesso.

L'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti e l'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi svolgono, per quanto di competenza, attività di controllo sugli Organismi Delegati, al fine della verifica del rispetto dell'accordo stipulato.

L'elenco di liquidazione relativo ai beneficiari del P.S.R. è inviato dall'Organismo Delegato alla Direzione di APPAG e da questa trasmesso all'Unità Tecnica e di Autorizzazione competente, che effettua i controlli e adotta la determinazione di liquidazione.

Il funzionario, incaricato di eseguire i controlli sugli elenchi di liquidazione, previsti dalle Istruzioni operative di funzionamento dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione competente, compila le check list di controllo e predispone la determinazione di liquidazione, firmata dal Responsabile dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione cui è affidata la competenza istruttoria.

L'Unità Tecnica e di Autorizzazione competente procede quindi alla trasmissione della determinazione di liquidazione all'Unità di Contabilizzazione, per la verifica della presenza di eventuali posizioni debitorie.

L'ESECUZIONE PAGAMENTI

L'Unità di Esecuzione Pagamenti, ricevuto il fascicolo di pagamento dall'Unità di Contabilizzazione, effettua dei controlli sul provvedimento di liquidazione, sulle check list e sugli aspetti contabili.

Relativamente al provvedimento ed alle check list i controlli riguardano:

- la verifica della corrispondenza tra l'importo autorizzato nella determinazione di liquidazione con quanto riportato nell'allegato alla medesima;
- la correttezza dell'imputazione contabile dei pagamenti riportati nell'allegato alla determinazione di liquidazione rispetto alla misura riportata nel medesimo allegato;
- in caso di anticipi, la presenza della comunicazione di esame della conformità e validità delle garanzie;
- in caso di acconti o saldi, l'eventuale presenza delle autorizzazioni allo svincolo delle fidejussioni;
- la completezza formale della check list finale dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione competente, che comprende anche la verifica della presenza della firma del responsabile;
- in caso di pagamenti per importi superiori ad Euro 150.000,00, la presenza della copia conforme all'originale della certificazione antimafia valida alla data di adozione della determinazione di liquidazione o di idonea documentazione prodotta con le procedure automatizzate previste dal nuovo Sistema di Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.);
- la completezza formale della check list dell'Unità di Contabilizzazione, riguardante il controllo relativo alla presenza di debitori e la presenza della firma del responsabile.

Successivamente l'operatore effettua il controllo della disponibilità sui conti partitari per ciascun capitolo di spesa ed associa a ciascun pagamento il visto di

copertura. Il sistema totalizza gli importi pagabili a seguito di ciascun visto e ne rende visibile il risultato fino al limite di disponibilità dei singoli conti partitari.

L'operatore stampa un riepilogo dell'elenco di liquidazione autorizzato non pagabile per problemi rilevati nelle fasi di controllo o per mancanza di disponibilità sui conti partitari. Tale stampa è disponibile per l'Unità Tecnica e di Autorizzazione competente per prendere visione di eventuali rilievi.

In presenza di un esito negativo dei controlli, l'Unità di Esecuzione Pagamenti ne trasmette le motivazioni all'Unità competente.

Nei casi in cui la disponibilità di cassa non consenta il pagamento di tutte le determinazioni di liquidazione, si attiva la riunione di staff composta dal Direttore, dal Responsabile dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi, dal Responsabile dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti, dal Responsabile dell'Unità di Esecuzione Pagamenti e dal Responsabile dell'Unità di Contabilizzazione, allo scopo di determinare le priorità e di adottare le necessarie conseguenti iniziative per il ripristino delle occorrenti disponibilità di fondi.

Effettuati i controlli di cui sopra, l'operatore conferma i dati dei pagamenti da effettuare e trasforma "l'elenco di liquidazione autorizzato" in "pagamento" da trasmettere al Cassiere. Il pagamento può essere riferito a più capitoli di bilancio ed ha in allegato una lista ordinata e raggruppata per beneficiario. La contabilizzazione è eseguita per voce di spesa, cioè per capitolo di bilancio.

L'ordinativo di pagamento, emesso a favore del singolo beneficiario, è firmato digitalmente dal Responsabile dell'Unità di Esecuzione Pagamenti.

L'elenco dei pagamenti effettuati è archiviato nel relativo fascicolo assieme alla determinazione di liquidazione, alle check list ed ogni eventuale altra documentazione di spesa prevista o ritenuta necessaria ai fini del controllo contabile. Tale documentazione è conservata per non meno di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

Ulteriori adempimenti dell'Unità di Esecuzione Pagamenti:

- gestione delle garanzie fideiussorie;
- Albo dei Beneficiari.

Le garanzie fideiussorie

Il Capo IV del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 ed il Capo V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 costituiscono il riferimento normativo a carattere generale applicabile a tutti i settori e definiscono le varie forme di cauzione.

APPAG attiva soltanto la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e subordina l'accettazione della garanzia all'esito positivo della verifica della stessa.

Nella garanzia scritta devono essere precisati, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014:

- l'obbligo il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
- l'importo massimo che il garante accetta di pagare;
- il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nel termine dei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente, ed entro i limiti della fideiussione, qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga incamerabile.

Deve inoltre essere precisata la durata della garanzia.

A fronte di eventuali sospensioni di procedimenti nei confronti di beneficiari, nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale è previsto, ai sensi all'articolo 33, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, che i medesimi procedimenti siano riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari. APPAG procede allo svincolo delle garanzie quando, nel caso di riavvio del procedimento, il pre-debito non viene trasformato in debito, ovvero quando il debito è stato compensato o rimborsato.

APPAG procede all'escussione delle garanzie qualora il soggetto che ha presentato una fideiussione sia inadempiente agli obblighi assunti.

La procedura di recupero delle garanzie fideiussorie

Il recupero del credito tramite la garanzia è attivato dall'Unità di Esecuzione Pagamenti a seguito della comunicazione da parte dell'Unità di Contabilizzazione, di iscrizione del beneficiario nel Registro dei Debitori. Tale iscrizione avviene conseguentemente alla predisposizione e comunicazione da parte dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione dell'atto di decadenza del diritto al contributo.

L'Unità di Esecuzione Pagamenti, decorso il termine per il recupero definito dall'Unità Tecnica e di Autorizzazione, se il rimborso non si verifica:

1. incassa senza indugio la garanzia;
2. chiede senza indugio il pagamento al garante entro il termine stabilito nella garanzia.

Periodicamente il registro delle garanzie è ispezionato per accertare lo stato delle garanzie.

Se una garanzia già incamerata è già stata accreditata al fondo e, in seguito all'esito di un ricorso, si deve restituire in tutto o in parte la somma incamerata, compresi gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, il fondo assume a suo carico la restituzione di tale somma, tranne nei casi in cui essa sia imputabile alle autorità amministrative o ad altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.

L'albo dei Beneficiari

L'Anagrafe degli Interventi Finanziari contiene le informazioni relative ai soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati nell'esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica ai sensi del Capo IV, art. 111 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché dell'articolo 3 della Legge Provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di data 4 agosto 2008 ha individuato AGEA quale organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico, citato all'art. 111, primo comma, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, erogate da APPAG, sono rese disponibili per via telematica in attuazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e in conformità alle indicazioni dell'Organismo di coordinamento. Le provvidenze riportate

sono quelle a carico dei bilanci dell'Unione Europea, dello Stato e della Provincia.

APPAG provvede ad inviare alla Provincia i dati richiesti dalla struttura provinciale competente per l'aggiornamento e la tenuta informatizzata dell'Anagrafe degli Interventi Finanziari riportante le provvidenze a carico del bilancio provinciale, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 3 della Legge Provinciale 19 novembre 1979, n. 10.

LA CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

L'Unità di Contabilizzazione, a seguito della ricezione della determinazione di liquidazione delle Unità Tecniche e di Autorizzazione, provvede ad effettuare un controllo incrociato tra i beneficiari dell'elenco di liquidazione autorizzato ed il Registro dei Debitori. Produce la relativa check list, dalla quale risultano tra l'altro gli eventuali beneficiari sospesi dal pagamento per i motivi in essa indicati e/o quelli per i quali è stata attuata la compensazione tra pagamento e somme indebitamente percepite.

Autorizza l'Unità di Esecuzione Pagamenti ad effettuare i pagamenti al netto delle eventuali compensazioni con i debiti rilevati.

Con riferimento al pagamento di Aiuti di stato aggiuntivi previsti dal P.S.R., questi debbono essere gestiti con partitari separati; eventuali debiti derivanti dal pagamento di Aiuti di stato aggiuntivi non possono essere oggetto di compensazione con questi ultimi. E' invece possibile compensare i debiti derivanti dal pagamento di Aiuti di stato aggiuntivi qualora questi siano incrociati in occasione del pagamento di questi Aiuti. All'atto del pagamento di Aiuti di stato aggiuntivi, dovranno essere verificate eventuali posizioni debitorie presenti nel Registro dei debitori (incluse quote INPS ed AGEA) ed effettuate le relative compensazioni.

L'Unità di Contabilizzazione provvede quindi a trasferire il fascicolo all'Unità di Esecuzione Pagamenti che, a seguito di specifici controlli, ne esegue il pagamento trasmettendo il flusso al Cassiere.

Il Cassiere trasmette per via telematica le quietanze dei pagamenti effettuati o le informazioni relative a quelli non andati a buon fine.

In quest'ultimo caso, le anomalie vengono eventualmente comunicate all'Organismo Delegato, che provvede alla risoluzione delle stesse dandone notizia ad APPAG.

L'Unità di Contabilizzazione, dopo aver provveduto alla regolarizzazione dei movimenti provvisori di incasso da parte del Cassiere mediante emissione dei titoli di incasso, redige un'apposita check list, che trasmette all'Unità di Esecuzione Pagamenti, al fine della corretta riemissione dei pagamenti non andati a buon fine.

L'unità di Contabilizzazione provvede al quietanzamento dei pagamenti, effettuando la registrazione in SOC dei flussi informatici provenienti dal Cassiere. Il quietanzamento comporta l'immediato aggiornamento dei dati contabili nei capitoli e nei conti partitari.

L'Unità di Contabilizzazione tiene a disposizione della Commissione, per ogni esercizio finanziario, i dati relativi al numero e all'importo delle garanzie incamerate, indipendentemente dalla fase del procedimento in corso, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. Tali informazioni riguardano tutte le garanzie superiori a 1.000,00 euro e per ogni disposizione comunitaria che prevede la costituzione di una garanzia, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

I dati riguardano solo le somme recuperate mediante il realizzo della garanzia.

GLI ELABORATI E LE RENDICONTAZIONI

A scadenze periodiche sono prodotti elaborati informativi che l'Unità di Contabilizzazione deve trasmettere all'Organismo di Coordinamento ai sensi dell'art. 102, par. 1, lett. c) sub- i) ed ii) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, che li tiene a disposizione della Commissione, ovvero li inoltra alla Commissione stessa, secondo i tempi e le modalità definiti dalla normativa comunitaria e dall'Organismo di Coordinamento stesso.

FONDO FEAGA

Per quanto riguarda le spese effettuate durante un mese a carico del fondo FEAGA, devono essere prodotte le seguenti comunicazioni:

Informazione settimanale (art. 9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014)

L'informazione settimanale deve essere predisposta ogni lunedì e riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate a destinazione specifica rimosse dall'inizio del mese fino alla fine della settimana precedente.

Quando la settimana è a cavallo di due mesi, l'informazione riguardante l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente deve essere inviata il primo giorno lavorativo del mese.

Informazione mensile (Tabella N-1) (art. 10, paragrafo 1, lettera a) Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014))

Riporta le informazioni relative all'importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevate tra le previsioni e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica rimosse, da comunicare entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese.

Informazione mensile (Tabella 104) (art. 4, paragrafo 1, lettera b) Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014)

Riporta la dichiarazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse da APPAG dall'inizio dell'esercizio fino alla fine del mese precedente, suddivise in base ad una nomenclatura dettagliata messa a disposizione dalla Commissione, da trasmettere entro il giorno 8 del mese successivo a quello di riferimento.

Per le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica rimosse dal 1° al

15 ottobre, la trasmissione dovrà avvenire entro il 25 ottobre.

L'Unità di Contabilizzazione, unitamente alla Tabella 104, invia al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e contestualmente all'Organismo di Coordinamento lo Stato di Tesoreria, che indica:

- la giacenza di cassa detenuta da APPAG all'inizio del mese di riferimento;
- le spese nette sostenute;
- gli eventuali storni fra conti partitari che abbiano interessato il Partitario 2001;
- il saldo finale del mese.

Con la dichiarazione delle spese viene prodotta inoltre una previsione delle spese e delle entrate con destinazione specifica riguardante il mese in corso ed i due mesi successivi, nonché il periodo fino alla fine dell'esercizio finanziario.

FONDO FEASR

La contabilità di APPAG relativa al P.S.R. deve permettere di identificare tutte le operazioni per Misura, Focus area ed Operazione. In particolare in contabilità devono figurare:

- l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo comunitario pagato per ogni operazione;
- gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate, relativi a soli pagamenti FEASR;
- gli importi recuperati con identificazione dell'operazione d'origine.

L'Unità di Contabilizzazione deve trasmettere all'Organismo di Coordinamento, a cadenza trimestrale, le dichiarazioni delle spese sostenute in conformità all'art. 22 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché semestralmente le previsioni del fabbisogno finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 21 del suddetto regolamento, al fine di consentire il rispetto delle scadenze del 31 gennaio e del 31 agosto.

Dichiarazioni di spesa

Le dichiarazioni di spesa del FEASR riguardano ciascuna Misura, Focus area ed Operazione dello sviluppo rurale e per ognuna di esse occorre indicare l'importo della spesa pubblica ammissibile per la quale APPAG ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante il periodo di riferimento.

Dopo l'approvazione del P.S.R. le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento da parte di APPAG, devono essere inoltrate all'Organismo di Coordinamento che le trasmette alla Commissione secondo la seguente periodicità:

- entro il 30 aprile per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 marzo;
- entro il 31 luglio per le spese sostenute nel periodo 1° aprile – 30 giugno;
- entro il 10 novembre per le spese sostenute nel periodo 1° luglio – 15 ottobre;
- entro il 31 gennaio per le spese sostenute nel periodo 16 ottobre – 31 dicembre.

Previsione del fabbisogno finanziario

Insieme alle dichiarazioni di spesa da trasmettere entro il 31 gennaio e il 31 agosto, occorre trasmettere le previsioni di spesa relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l'anno in corso, nonché una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'anno successivo.

A scadenze prestabilite, quindi, gli Organismi Delegati, l'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi e l'Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti, comunicano all'Unità di Contabilizzazione le previsioni di spesa, necessarie alla predisposizione ed al successivo inoltro delle stesse all'Organismo di Coordinamento tramite il sistema informatico SFC2014.

LIQUIDAZIONE ANNUALE DEI CONTI

Ai fini della liquidazione dei conti, ai sensi della Sezione 2 (art. 29 e seguenti) del del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, tenuto conto anche di quanto previsto dal Regolamento (UE) che definisce annualmente la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione, l'Unità di Contabilizzazione predispone la documentazione prevista dall'articolo 29 e dal paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 30 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014.

Unitamente agli elementi che compongono i conti annuali ed alla registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo (Tabella delle X), APPAG trasmette all'Organismo di Coordinamento, per il successivo inoltro alla Commissione, entro i termini stabiliti da AGEA Coordinamento, l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 30, par. 1, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014.

Ulteriori adempimenti dell'Unità di Contabilizzazione:

- gestione del Registro dei Debitori.

REGISTRO DEI DEBITORI

Il Registro dei Debitori fornisce la situazione completa degli importi da recuperare e degli eventuali interessi maturati ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era in tutto o in parte dovuto o era eccessivo. Esso si compone di una parte comunitaria, propria dell'organismo pagatore, ove sono iscritti esclusivamente i debiti verso il fondi FEAGA e FEASR (in quest'ultimo caso solo la parte UE del debito), e di una parte nazionale, ove confluiscono i debiti verso lo Stato e quelli verso la Provincia Autonoma di Trento.

La gestione del Registro è affidata all'Unità di Contabilizzazione, che aggiorna costantemente lo stesso sulla base della documentazione relativa alla verifica delle irregolarità e delle altre percezioni indebite trasmesse dalle Unità Tecniche e di Autorizzazione, dagli Organismi Delegati di APPAG, nonché da altri enti. E' gestito con procedura informatizzata, che consente la registrazione degli importi da recuperare, nonché la verifica del corretto e tempestivo accreditamento degli importi recuperati al rispettivo fondo comunitario, nazionale o provinciale.

Gli importi delle somme dovute ad APPAG non costituiscono movimento contabile fino a quando non sono stati effettivamente recuperati e quindi incassati.